



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigionazionale@consulentedellavoro.it
C.F.: 80148330584



Roma, 14 novembre 2011

Prot. n. 9937/U/24

Circolare n. 1071

Allegati: //

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.SS.

e p. c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.II.

Al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali e
dei rapporti di lavoro
Divisione V
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del Consiglio di
Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria
Loro Sedi

Oggetto: Modalità operative per l'applicazione della sanzione della censura in caso di omessa dichiarazione dei crediti formativi o di mancato conseguimento degli stessi.

Come previsto dagli art. 9 del Codice Deontologico, art. 3 del Regolamento sulla formazione continua e art. 3, comma 5, lett. b), del D.L. n. 138/2011, lo svolgimento della formazione continua è obbligatoria per i Consulenti del Lavoro.

Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio di riferimento almeno 50 (cinquanta) crediti formativi di cui 6 (sei) nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico.



Tanto il mancato o insufficiente conseguimento dei crediti formativi, quanto la mancata comunicazione di questi al CPO, nel termine stabilito dal Regolamento sulla formazione continua, determinano l'applicazione della sanzione della censura ai sensi dell'art. 14, comma 1, del suddetto Regolamento.

I CPO che, dopo le opportune verifiche, riscontrino l'inadempimento degli obblighi formativi da parte dei propri iscritti, prima di irrogare la prevista sanzione della censura, devono procedere in ossequio a quanto previsto dall'art. 26 e seguenti della L. n. 12/79 nonché delle norme sui procedimenti disciplinari approvate dal CNO con delibera n. 99 del 27.06.1996.

Tutto ciò sopra ricordato, si indicano – a mero titolo esemplificativo – i principali adempimenti procedurali oggetto della presente circolare:

- valutare in via preliminare la propria competenza a procedere;
- valutare l'attendibilità della notizia e la sua rilevanza deontologica e disciplinare;
- verificata la sussistenza delle condizioni sopradette, deliberare l'apertura del procedimento disciplinare che indichi gli specifici capi d'incolpazione, i fatti contestati e gli elementi di prova;
- notificare la delibera a mezzo raccomandata A/R nel luogo dell'ultima residenza o domicilio professionale risultante nel fascicolo dell'iscritto, invitando il CdL a comparire davanti al Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni e con la specifica indicazione che l'incolpato può farsi assistere da un difensore;
- allegare, alla delibera sopradetta, lettera di accompagnamento che avverta l'interessato che può proporre memorie e documenti difensivi entro il decimo giorno precedente la discussione, nonché prendere visione degli atti e richiederne copia previa rifusione delle spese;
- ultimata l'audizione dell'interessato e dell'eventuale difensore, deliberare in seduta riservata e, nel caso di colpevolezza, irrogare la conseguente sanzione disciplinare della censura;
- notificare a mezzo raccomandata A/R all'interessato ed ai soggetti di cui all'art. 36 L. n. 12/79 (*Pubblico Ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede, Procuratore Generale presso la Corte d'appello, nonché i Ministri di Grazia e Giustizia e del Lavoro e della Previdenza Sociale*) la deliberazione della censura contenente l'indicazione dei fatti, dei motivi nonché il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica entro il quale l'interessato può proporre ricorso al CNO.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)